

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa**

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monteriggioni (SI)  
Tel.: 0577 297000 - Fax: 0577 594378  
Direzione generale: Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)  
Tel.: 055 8255200 - Fax: 055 8255241  
Email: [info@chiantibanca.it](mailto:info@chiantibanca.it) - Sito internet: [www.chiantibanca.it](http://www.chiantibanca.it)  
Codice Fiscale-Partita IVA-Iscrizione Registro delle Imprese n. 01292880521  
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5723.2.0  
Iscritta all'Albo delle società cooperative  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO****Caratteristiche**

Al fine di agevolare la concessione di un finanziamento la Banca può richiedere al debitore principale o ad un terzo il rilascio a garanzia di una cambiale diretta (pagherò o vaglia CAMBIARIO ) in bianco e/o a vista .  
Il vaglia cambiario contiene la promessa del sottoscrittore (emittente) di pagare una determinata somma ad una determinata scadenza all'ordine di un altro soggetto (beneficiario).  
L'emittente è obbligato cambiario diretto. Il titolo cambiario deve essere assoggettato all'imposta di bollo; quest'ultima viene corrisposta utilizzando gli appositi moduli cambiari integrati delle marche telematiche.  
La cambiale può essere avallata da un terzo soggetto diverso dall'emittente; l'avallo è una forma di garanzia personale mediante la quale l'avallante si obbliga a garantire il pagamento da parte dell'emittente (avallato).

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, va tenuto presente:  
in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con la cambiale, la banca può avvalersi del titolo cambiario stesso per il recupero del proprio credito procedendo in via esecutiva o negli altri modi consentiti dalla Legge

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.  
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

**SPESE**

Spese e commissioni a carico del garante	Nessuna spesa
Imposte e Tasse	a carico del cliente
Produzione/Invio doc. periodici trasparenza (cartaceo)	€ 1,50
Produzione/Invio doc. periodici trasparenza (infob@nking)	€ 0,00
Produzione/Invio proposte var. condizioni (cartaceo)	€ 0,00
Produzione/Invio proposte var. condizioni (infob@nking)	€ 0,00

**RECUPERO SPESE PER RICERCHE DI ARCHIVIO E DUPLICAZIONI**

- Diritto fisso per ogni richiesta pervenuta ..... € 5,00
- Estratto conto scalare o capitale..... max € 12,00 ad estratto
- Contabile accreditato/addebito..... max € 5,00 a contabile
- Assegni nostri o di terzi troncati..... max € 6,00 ad assegno
- Copie da microfilm (assegni/effetti)..... max € 10,00 ad assegno/effetto
- Copia modello F24 e simili ..... max € 15,00 a modello
- Individuazione fonte di spesa o prel. POS/ATM ..... max € 3,00 ad addebito

- Estrazione pratica o busta..... max € 6,00 a richiesta
- Tariffa oraria per ricerca complessa ..... max € 15,00 ad ora
- Altro (da definire in base alla casistica) ..... fino ad un massimo di € 15,00 a ricerca

RILASCIO DICHIARAZIONI ..... max € 5,00 cad.  
 RILASCIO CERTIFICAZIONI ..... max € 50,00 cad.

SPESE PER COMUNICAZIONI ..... max € 15,00 cad.

(Es.:

- Comunicazioni su singola operazione (cartaceo) ..... max € 1,00 cad.
- Comunicazioni su singola operazione (infob@nking) ..... max € 0,20 cad.
- Comunicazioni a mezzo posta raccomandata ..... recupero spese sostenute
- Comunicazioni su rapporti dormienti ..... recupero spese sostenute)

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 15 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

Il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

15 giorni lavorativi successivi a quello nel quale è divenuto efficace il recesso.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'UFFICIO RECLAMI della Banca, presso la Direzione Generale posta in San Casciano in Val di Pesa piazza Arti e mestieri 1 – 50026 (FI), oppure all'indirizzo e-mail [ufficioreclami@chiantibanca.it](mailto:ufficioreclami@chiantibanca.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria dovrà **obbligatoriamente** (come previsto dal D.Lgs. n.28 del 04/03/2010 e dalla Legge n.98 09/08/2013 e succ. modif.) intraprendere un procedimento di composizione della controversia, rivolgendosi ad un organismo abilitato alla mediazione. La Banca aderisce a due sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie: l'**Arbitro Bancario Finanziario** e l'**Ombudsman - Giurì bancario**.

1. **Arbitro Bancario Finanziario** (ABF), competente in caso di servizi bancari e finanziari (esclusi i servizi di investimento), è un organo indipendente costituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

2. L'**Ombudsman - Giurì Bancario** è un organo collegiale costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario, competente in caso di servizi di investimento, si occupa della conciliazione stragiudiziale delle controversie bancarie (Alternative Dispute Resolutions) sorte fra la clientela e le banche. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).